

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“ D. N. A DIRITTI - NATURA - ANIMALI ”

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata “D. N. A DIRITTI – NATURA – ANIMALI ”, con sede in VaglioBasilicata, c/da Tiera n. 28 avente durata illimitata.

Art. 2 – Disciplina

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e dalla L.R 1/ 2001 che ne costituiscono le principali fonti regolatrici, salva l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle Leggi Statali e Regionali.

Art. 3 Scopo

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, anche indiretto, democraticità, solidarietà, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti (salvo il solo rimborso spese anticipate dal socio, in nome e per conto dell'Associazione, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci). Le prestazioni fornite dall'Associazione nei confronti dei terzi sono gratuite. L'attività dell'Associazione è svolta in prevalenza con l'apporto spontaneo, gratuito e personale dei soci.

Lo scopo sociale è il seguente:

- a) si prefigge come scopo principale di operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti, della tutela dell'ambiente, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.
- b) In particolare si propone di
 - intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono (soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati presso persone, strutture pubbliche o private, che diano garanzie di buon trattamento);
 - intervenire contro la vivisezione;
 - intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento;
 - intervenire contro l'esportazione e l'importazione di animali esotici e d'affezione;
 - promuovere studi, incontri, progetti, convegni sulle tematiche animaliste e ambientali, allo scopo anche di sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente ai diritti e al benessere degli animali.
 - promuovere la partecipazione ad Associazioni anche internazionali e ad Enti con scopo analogo o affine al proprio;
 - eventualmente stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, Asl e canili e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, etc.
 - favorire lo sviluppo di un concreto rapporto uomo- animale.
 - farsi promotrice, ove necessario, di proposte anche di modifiche di ordinanze o di provvedimenti legislativi ad ogni livello istituzionale, ritenuti inadeguati e in violazione dei diritti animali sanciti dalle leggi nazionali e regionali vigenti.
- c) L'Associazione intende collaborare con qualunque Ente pubblico o privato, locale

nazionale o internazionale, nonché con organismi ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali.

- d) L'Associazione intende intervenire nel sociale a supporto delle persone bisognose e in stato di difficoltà nel sostenerli ed aiutarli a mantenere e curare i propri animali d'affezione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere iniziative di raccolta fondi, attività commerciali e produttive marginali, nei limiti previsti dalla L. 266/ 91 e dalla L.R. 01/ 2000.

Art. 4- Criteri di ammissione e di esclusione degli associati.

All' Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia che condividano lo scopo sociale e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dello stesso, nei limiti delle proprie possibilità.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite le pari opportunità.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione, ed in particolare del qui affermato principio fondamentale secondo cui il socio deve prestare la sua attività a titolo completamente gratuito e con esclusione di qualsivoglia corrispettivo o vantaggio, anche da parte od a carico dei terzi beneficiari. Essa va diretta al Consiglio direttivo, che la esamina e, previa verifica dei requisiti, ne dispone l'accoglimento. L'eventuale rigetto deve essere motivato.

Il conseguente status di socio esclude l'instaurazione con l'Associazione di qualsivoglia rapporto di natura economica, sia nelle forme del lavoro dipendente che autonomo.

La preesistenza o sopravvenienza di un tale rapporto esclude a sua volta l'acquisizione o il mantenimento dello status di socio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per:

--Recesso;

--Decesso;

--Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'Associazione, oltre che per morosità.

L'esclusione è proposta all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti ed assegnazione di un termine per la replica del socio

L'Assemblea delibera sulla stessa nella prima seduta successiva.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio direttivo in forma scritta almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Art. 5- Diritti e obblighi degli associati

I diritti degli associati sono i seguenti:

- 1) partecipare alle Assemblee, con diritto di voto;
- 2) eleggere i componenti degli organi associativi;
- 3) essere eletti alle cariche sociali;
- 4) concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- 5) essere informati e di accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- 6) recedere dal contratto in qualunque momento.

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

- 1) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 2) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;
- 3) versare le quote associative;

4) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.

Art. 6 – Contributo associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo né è rivalutabile.

I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del programma delle attività per l'anno successivo.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare, a mezzo avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima, ovvero a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail.

L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 degli associati ovvero due componenti del Consiglio direttivo.

In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

All'Assemblea compete:

- l'approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la elezione del Presidente e del Vice-Presidente
- la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- la determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
- ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell'associazione;
- la revoca motivata del Presidente e/o gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è straordinaria quando delibera su: modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno dei due terzi degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

L'Assemblea ordinaria, invece, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purchè ad altro associato.

Ciascun associato non può avere più di una delega.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea che restano in carica per tre anni.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti solo una volta. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.

In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di due volte all'anno.

Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'Associazione, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio consuntivo, l'ammissione e l'esclusione degli associati.

In generale, al Consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea; dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete l'amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Può essere revocato con deliberazione dell'Assemblea.

Il Vice-Presidente, parimenti eletto dall'assemblea, sostituisce a pieno titolo il Presidente in qualsiasi caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. L'intervento del Vice Presidente è di per sé dimostrativo di una causa o di un impedimento del Presidente.

Art. 11 – Il Patrimonio e le risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative deliberate dall'Assemblea;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;

- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto e nel rispetto di quanto previsto nella L. 266/ 1991 e della L. R. 1/ 2000.
- h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- i) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- j) da manifestazioni o iniziative promosse per la raccolta fondi;
- k) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla L. 266/ 1991 e dalla L.R. 1/ 2000.

Art. 12 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari delibera l'Assemblea, in armonia con le finalità dell'Associazione.

Art. 13 - Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile di ogni anno all'Assemblea la relazione delle attività nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi.

L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dallo statuto sociale.

Art. 14 – Assicurazione

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 15 – Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall'art. 5 comma 4 della L. 266/ 91.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.